

Regolamento del Piano di Stock Option ENA 2025-2028

1. Premessa

Il presente documento (d'ora in poi il "Regolamento") descrive e definisce la disciplina e le regole di implementazione del "Piano di Stock Option ENA 2025-2028" destinato agli amministratori, dipendenti, *manager* e collaboratori di ENA S.p.A. (la "Società") e delle sue Controllate. Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 giugno 2025.

2. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento: (i) i termini e le espressioni di seguito elencati, riportati con sottolineatura e lettera iniziale maiuscola, hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi; (ii) i termini e le espressioni definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare, e viceversa.

"Acquisti di Azioni Proprie": gli acquisti di Azioni effettuati dalla Società sul mercato anche a servizio del Piano ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, delle norme del Regolamento MAR del TUF e del Regolamento Emittenti.

"Aumento di Capitale": l'aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 del Codice Civile, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti della Società in data 30 giugno 2025 a servizio del Piano, per un importo massimo di Euro 300.000 (trecentomila), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di un numero massimo di azioni pari a 420.000 (quattrocentoventimila).

"Azioni": le azioni ordinarie ENA S.p.A., anche di nuova emissione, oggetto delle Opzioni concesse ai Beneficiari.

"Bad Leaver": tutte le ipotesi di cessazione del Rapporto diverse dalle ipotesi Good Leaver.

"Beneficiari": i soggetti ai quali verrà offerta la partecipazione al "Piano di Stock Options ENA 2025-2028".

"Comunicazione di Cessazione": la comunicazione in forma scritta (atto unilaterale o accordo bilaterale) avente ad oggetto la cessazione del Rapporto.

“Controllate”: indistintamente, ciascuna delle società, pro tempore, direttamente o indirettamente, controllate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, dalla ENA S.p.A. con le quali sia in essere un Rapporto con uno o più Beneficiari.

“Data di Approvazione”: la data di approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

“Data di Assegnazione”: la data in cui il Consiglio di Amministrazione delibera l’assegnazione delle Opzioni ai Beneficiari.

“Data di Sottoscrizione”: il giorno del ricevimento da parte della Società, ovvero dal soggetto eventualmente dalla stessa incaricato, della Scheda di Esercizio delle Opzioni sottoscritta dal Beneficiario.

“Giorni Lavorativi”: i giorni della settimana dal lunedì al venerdì, esclusi fra di essi gli eventuali giorni di festività nazionale in Italia.

“Good Leaver”: le seguenti ipotesi di cessazione del Rapporto:

- a) dimissioni per giusta causa;
- b) dimissioni volontarie, solo a condizione che il Beneficiario si trovi in possesso dei requisiti pensionistici di legge e nei 30 giorni successivi abbia presentato richiesta di accedere al relativo trattamento;
- c) licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- d) licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

“Lettera di Assegnazione”: la lettera che deve essere consegnata ad ogni Beneficiario indicante tra l’altro il numero di Opzioni assegnate, il Prezzo di Esercizio e il Periodo di Esercizio e la cui sottoscrizione e consegna alla Società ad opera dei Beneficiari costituirà, ad ogni effetto del presente Regolamento, piena ed incondizionata adesione da parte degli stessi al Piano.

“Obiettivi di Performance”: Indica gli obiettivi al raggiungimento dei quali è condizionato il diritto ad esercitare le Opzioni.

“Opzione”: diritto conferito ai Beneficiari, per ogni Opzione assegnata (i) di acquistare un’Azione in portafoglio alla Società alla Data di Sottoscrizione, ovvero (ii) di sottoscrivere un’Azione di nuova emissione rinveniente dall’Aumento di Capitale, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

“Periodo di Esercizio”: il periodo durante il quale il Beneficiario può esercitare l’Opzione pena la definitiva decadenza del diritto.

“Periodo di Vesting”: per ciascun periodo indicato al successivo paragrafo 11 del Regolamento, il periodo intercorrente fra la Data di Approvazione del Piano e il giorno a partire dal quale le relative Opzioni diventano esercitabili.

“Piano” o “Piano di Stock Options”: il piano di incentivazione denominato “Piano di Stock Options ENA 2025 - 2028” rivolto ai Beneficiari, disciplinato dal presente Regolamento e dalla Lettera di Assegnazione.

“Prezzo di Esercizio”: il corrispettivo che il Beneficiario deve pagare per l’esercizio delle Opzioni al fine di acquistare e/o sottoscrivere le Azioni, come definito all’articolo 10 del presente Regolamento.

“Rapporto”: il rapporto di lavoro subordinato ovvero il rapporto (c.d. “organico”) di amministrazione con deleghe di potere in essere tra i Beneficiari e ENA S.p.A. o con le sue Controllate.

“Regolamento”: il presente regolamento, avente ad oggetto la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini di attuazione del Piano.

“Regolamento Emittenti”: il Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 pro tempore vigente.

“Regolamento MAR”: il Regolamento (UE) n. 596/2014 e i relativi regolamenti di esecuzione.

“Verifica di Performance”: la verifica del raggiungimento degli Obiettivi di Performance, che si svolge per ciascun esercizio del Piano entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio relativo a ciascun esercizio per cui sono fissati gli Obiettivi di Performance (2025-2026-2027) ovvero secondo le tempistiche definite dal Consiglio di amministrazione in coerenza con gli Obiettivi di Performance.

“TUF”: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante il “Testo Unico della Finanza” pro tempore vigente.

3. Scopo del Piano

Considerate le prassi di mercato in tema di incentivazione ed offerta retributiva nonché l’attuale contesto strategico, la Società ha deciso di introdurre il presente Piano di Stock Options ENA 2025-2028 caratterizzato dai seguenti obiettivi:

- collegare la retribuzione dei Beneficiari alla realizzazione della strategia aziendale volta alla creazione di valore nel medio-lungo termine per gli azionisti della Società e delle Controllate;

- favorire la fidelizzazione dei Beneficiari, incentivandone la permanenza nella Società, supportando in tal modo la continuità e sostenibilità del successo nel medio-lungo termine;
- favorire il mantenimento di una situazione di competitività sul mercato delle retribuzioni dei Beneficiari.

4. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento stabilisce i principi e le regole di funzionamento del Piano di Stock Options ENA 2025 - 2028 destinato ad amministratori, dipendenti, *manager* e collaboratori di ENA e delle sue controllate.

Le clausole di questo Regolamento sono fra di loro collegate e inscindibili.

5. Descrizione del Piano

Il Piano costituisce uno strumento di incentivazione e fidelizzazione dei Beneficiari che è volto a dare riconoscimento al contributo dei Beneficiari all'incremento di valore della Società.

Il Piano viene attuato attraverso l'attribuzione gratuita ai Beneficiari fino ad un numero massimo di 420.000 Opzioni per l'acquisto e/o la sottoscrizione di un pari numero di Azioni (in ragione quindi di una Azione per ogni Opzione esercitata), nei termini e alle condizioni descritte nel presente Regolamento, rivenienti: (i) dagli Acquisti di Azioni Proprie effettuati dalla Società sul mercato, anche a servizio del Piano, sulla base delle autorizzazioni dell'assemblea degli azionisti, ovvero, qualora le azioni proprie in portafoglio alla Società non fossero capienti ovvero ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione che dispone delle azioni proprie, (ii) dall'Aumento di Capitale riservato in sottoscrizione ai Beneficiari del Piano.

Le caratteristiche del Piano sono uguali per tutti i Beneficiari.

6. Beneficiari

L'individuazione dei singoli Beneficiari è demandata al Consiglio di Amministrazione.

Condizione necessaria per l'eleggibilità alla partecipazione al Piano è che i Beneficiari non siano in periodo di preavviso per dimissioni o licenziamento al momento dell'inclusione nel Piano.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare, qualora se ne valutasse l'opportunità, in ragione di nuove assunzioni, promozioni o particolari meriti, l'inserimento di nuovi Beneficiari successivamente alla data di designazione dei Beneficiari stessi.

7. Durata del Piano

Il presente Piano prevede una durata complessiva di tre esercizi e avrà in ogni caso termine alla data del 31 dicembre 2028.

8. Natura e caratteristiche delle Opzioni

L'assegnazione delle Opzioni è a titolo gratuito: a fronte dell'assegnazione delle Opzioni, i Beneficiari non saranno pertanto tenuti a pagare alcun corrispettivo alla Società.

L'esercizio delle Opzioni e il conseguente acquisto o la conseguente sottoscrizione delle Azioni saranno invece soggette al pagamento del Prezzo di Esercizio.

Ciascuna Opzione darà diritto ad acquistare o sottoscrivere una Azione, alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

Le Opzioni sono attribuite ai Beneficiari a titolo personale e non potranno essere trasferite per atto tra vivi a nessun titolo, né date in pegno od essere oggetto di altri atti di disposizione, sia a titolo gratuito sia oneroso, per effetto di legge o altrimenti; non potranno inoltre essere oggetto di atti di esecuzione o di provvedimenti cautelari da parte di terzi, pena l'immediata decadenza del Beneficiario da tutti i diritti attribuitigli in base al presente Piano. La limitazione di cui sopra non si applica ai trasferimenti fra Beneficiari. Si precisa che la vendita di Azioni future rivenienti dall'atteso esercizio di Opzioni è ammessa ad esclusivo rischio e responsabilità del Beneficiario interessato.

9. Criteri per l'assegnazione delle Opzioni

Il quantitativo di Opzioni da assegnare a ciascuno dei Beneficiari è definito dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle previsioni della Procedura per la gestione delle operazioni correlate, ove l'assegnazione riguardi soggetti compresi nella categoria dei soggetti correlati.

Qualora sia deliberato dal Consiglio di Amministrazione l'inserimento di nuovi Beneficiari, il Consiglio di Amministrazione stesso avrà la facoltà di determinare (purché nell'ambito del numero massimo delle Opzioni disponibili e su proposta dell'Amministratore Delegato), il numero di Opzioni da assegnare a ciascun nuovo Beneficiario. Le regole e le condizioni indicate dal presente Regolamento avranno validità anche per tali ulteriori assegnazioni, trattandosi del medesimo Piano.

Ai fini e per gli effetti del Piano, il numero di Opzioni assegnate potrà differire tra i Beneficiari; pertanto, ciascun Beneficiario riconosce l'insindacabilità delle rispettive Opzioni assegnate.

10. Prezzo di Esercizio

Le opzioni attribuite dal consiglio di amministrazione ai Beneficiari potranno essere esercitate:

- per una quota pari al 30% delle opzioni, nel corso dell'esercizio 2026, con un prezzo unitario di sottoscrizione/acquisto delle azioni pari a Euro 0,50;
- per una quota pari al 30% delle opzioni, nel corso dell'esercizio 2027, con un prezzo unitario di sottoscrizione/acquisto delle azioni pari a Euro 0,75;
- per la rimanente quota del 40% delle opzioni, nel corso dell'esercizio 2028, con un prezzo unitario di sottoscrizione/acquisto delle azioni pari a Euro 1,00.

11. Esercizio delle Opzioni e consegna delle Azioni

Ciascun Beneficiario potrà esercitare le Opzioni a condizione che siano raggiunti gli Obiettivi di Performance definiti dal Consiglio di Amministrazione in funzione dei risultati aziendali e indicati nella Lettera di Assegnazione.

L'esercizio delle Opzioni da parte del Beneficiario sarà irrevocabile e dovrà avvenire mediante sottoscrizione e consegna della scheda di esercizio, il cui modello esemplificativo è annesso al Regolamento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a soddisfare i diritti dei Beneficiari attraverso le azioni proprie in portafoglio oggetto degli Acquisti di Azioni Proprie compiuti e, per quanto occorra, dando esecuzione all'Aumento di Capitale.

Salvo quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 del presente Regolamento, al termine di ciascun Periodo di Vesting, l'esercizio delle Opzioni potrà essere effettuato dai Beneficiari, previa Verifica di Performance - in una o più tranche - solo ed esclusivamente nei Periodo di Esercizio, definiti dal Consiglio di amministrazione in coerenza con gli Obiettivi di Performance ovvero ricompresi tra:

- il 30 giugno 2026 e il 30 novembre 2026, per un numero massimo pari al 30% delle Opzioni totali assegnate a ciascun Beneficiario, fatti salvi i periodi di sospensione descritti all'articolo 12 del presente Regolamento;
- il 30 giugno 2027 e il 30 novembre 2027, per il 30% delle Opzioni totali assegnate a ciascun Beneficiario, fatti salvi i periodi di sospensione descritti all'articolo 12 del presente Regolamento.

- il 30 giugno 2028 e il 30 novembre 2028, per il restante 40% delle Opzioni totali assegnate a ciascun Beneficiario, fatti salvi i periodi di sospensione descritti all'articolo 12 del presente Regolamento.

Le Opzioni non esercitate entro la scadenza di ciascun Periodo di Esercizio si intenderanno comunque decadute senza che il Beneficiario abbia diritto ad alcun indennizzo o risarcimento di sorta.

L'esercizio delle Opzioni avrà efficacia il giorno del ricevimento della Scheda di Esercizio da parte della Società o del soggetto da essa incaricato.

Le Azioni saranno consegnate al Beneficiario entro tre giorni lavorativi dalla Data di Sottoscrizione delle Azioni, a condizione che il Prezzo di Esercizio risulti interamente pagato entro la Data di Sottoscrizione delle Azioni. La consegna delle Azioni avverrà mediante accreditamento sul conto titoli indicato dal Beneficiario nella scheda di esercizio.

12. Periodi di Sospensione e Abusi di Mercato

Il diritto all'esercizio delle Opzioni è sospeso nei seguenti periodi, ancorché rientranti nel relativo Periodo di Esercizio:

- limitatamente ai Beneficiari iscritti nel registro internal dealing istituito dalla Società ai sensi della "Procedura Internal Dealing" pro tempore vigente, nel periodo di 30 giorni di calendario antecedenti all'annuncio da parte della Società dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale, nella relazione finanziaria semestrale o in ulteriori relazioni finanziarie periodiche che la Società pubblica in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile ovvero per libera scelta; l'esercizio delle Opzioni sarà nuovamente consentito dal giorno successivo alla pubblicazione del suddetto annuncio;
- nel periodo intercorrente tra la data dell'eventuale delibera assembleare di attribuzione del dividendo e la data di pagamento del dividendo;
- negli eventuali ulteriori periodi che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione; in tal caso, la Società informa senza indugio i Beneficiari della sopravvenienza di tali ulteriori periodi di sospensione individuati.

I Beneficiari sono tenuti ad osservare le disposizioni normative applicabili, con particolare riferimento alla normativa in materia di abusi di mercato in relazione alle operazioni di esercizio delle Opzioni e di disposizione delle Azioni rinvenienti dall'esercizio delle Opzioni attribuite a fronte della partecipazione al Piano.

13. Godimento delle Azioni

Le Azioni avranno godimento regolare e quindi pari a quello delle altre Azioni in circolazione alla data della loro emissione.

14. Disponibilità delle Azioni

Le Azioni saranno liberamente disponibili e quindi liberamente trasferibili da parte dei Beneficiari.

15. Costi e Spese

Tutti i costi relativi all'emissione e al trasferimento delle Azioni ai Beneficiari saranno a carico della Società. I costi relativi ai conti titoli dei Beneficiari ovvero dell'intermediario finanziario saranno invece esclusivamente a carico dei Beneficiari. È fatto salvo il disposto all'articolo 20 del presente Regolamento.

16. Disciplina di situazioni specifiche

In caso di situazioni specifiche, che possono comportare variazioni nell'assetto azionario o nel perimetro aziendale, il Consiglio di Amministrazione provvederà a rettificare uno o entrambi dei seguenti elementi per le Opzioni non ancora esercitate: il rapporto fra il numero delle Opzioni e delle Azioni sottostanti (o delle Azioni sottostanti di altre società nell'ipotesi di fusioni e scissioni) e/o il Prezzo di Esercizio, qualora ciò non generi un pregiudizio generale alla categoria dei Beneficiari in base alle norme tributarie vigenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le rettifiche sopra richiamate potranno avvenire in occasione di:

- raggruppamento e frazionamento delle Azioni;
- aumento gratuito del capitale sociale di ENA;
- aumento del capitale sociale di ENA a pagamento con emissione di Azioni;
- fusione e/o scissione della Società (escluse, eventualmente, ad insindacabile decisione del Consiglio di Amministrazione);
- distribuzione di dividendi straordinari alle Azioni con prelievo delle riserve di ENA;
- riduzione del capitale sociale di ENA.

Ogni eventuale arrotondamento che si rendesse necessario a causa dell'esistenza di frazioni verrà effettuato per difetto.

Nel caso in cui dovesse intervenire un cambio di controllo, verrà concesso al Beneficiario il diritto di esercitare tutte le Opzioni assegnate senza dover attendere il Periodo di Esercizio previsto all'articolo 11 del presente Regolamento, fatto salvo il diritto del Consiglio di Amministrazione di prevedere condizioni di maggior favore per i Beneficiari rispetto a quanto indicato nel presente Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà

il termine entro il quale sarà possibile esercitare le Opzioni. In ogni caso, il termine stabilito non potrà essere inferiore a 30 giorni e superiore a 180 giorni. Il Consiglio di Amministrazione non ha facoltà di cancellazione del Piano.

È compito del Consiglio di Amministrazione, in relazione a ciascuna delle operazioni sopra indicate, definire i criteri di rettifica che saranno comunicati per iscritto ai Beneficiari.

17. Disciplina in caso di cessazione del rapporto

In linea di principio, il diritto di esercitare le Opzioni da parte del Beneficiario è funzionalmente collegato al mantenimento del Rapporto con ENA o con le sue Controllate.

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 18, e salvo ogni diverso termine e condizione definiti nella Lettera di Assegnazione:

- in caso di cessazione del Rapporto nell'ipotesi di Bad Leaver, il Beneficiario perderà definitivamente ed automaticamente il diritto di esercitare tutte le Opzioni assegnate e non ancora esercitate;
- in caso di cessazione del Rapporto nell'ipotesi di Good Leaver, il Beneficiario manterrà il diritto all'esercizio delle Opzioni già maturate (le quali potranno essere esercitate negli stessi termini e con le medesime modalità e condizioni di cui ai punti 10 e 11), mentre le Opzioni non ancora maturate decadranno definitivamente alla data di effettiva cessazione del Rapporto;
- in caso di cessazione del Rapporto, il Consiglio di Amministrazione potrà consentire al Beneficiario l'esercizio di tutte o parte delle Opzioni assegnate in deroga ai termini previsti dal Regolamento, assegnando un termine apposito, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, ovvero qualora non sia decorso il termine di diciotto mesi dalla data di approvazione del Piano, assegnare ad altri Beneficiari le Opzioni resesi disponibili a seguito della cessazione del Rapporto di uno o più Beneficiari.

Resta inteso che in caso di trasferimento del Rapporto a un'altra società del gruppo ENA e/o in caso di cessazione del Rapporto e contestuale instaurazione di un nuovo Rapporto nell'ambito del gruppo ENA, il Beneficiario conserverà ogni diritto attribuitogli dal Regolamento.

18. Disciplina in caso di decesso e/o invalidità del Beneficiario

In caso di decesso e/o invalidità permanente che non consenta la prosecuzione del Rapporto del Beneficiario, le Opzioni assegnate al Beneficiario, siano esse esercitabili o non ancora esercitabili alla data dell'accadimento (decesso e/o invalidità permanente che non consenta la prosecuzione del Rapporto) potranno essere esercitate interamente e immediatamente:

- nel caso di decesso, da parte degli eredi e comunque entro il termine del Periodo di Esercizio, previa consegna da parte degli interessati di documentazione idonea a comprovare, ai sensi di legge, la loro legittimazione in qualità di eredi;
- nel caso di invalidità permanente che non consenta la prosecuzione del Rapporto, da parte del Beneficiario e comunque entro il termine del Periodo di Esercizio.

19. Attribuzione di diritti rispetto al rapporto di lavoro

Nessuna disposizione del presente Regolamento potrà essere idonea ad attribuire ai Beneficiari che siano titolari di un Rapporto con ENA alcun diritto rispetto:

- alla prosecuzione del Rapporto attualmente in essere con ENA;
- a limitare, ridurre o pregiudicare in alcun modo il diritto della Società di cessare il Rapporto attualmente in essere con i Beneficiari (salvo quanto diversamente previsto nei rispettivi contratti di lavoro e/o accordi individuali);
- a definire livelli di incentivazione diversi rispetto a quelli riferiti a questo Piano.

Il Consiglio di Amministrazione, potrà determinare, di volta in volta, se eventuali periodi di aspettativa richiesti dal Beneficiario siano idonei ad essere considerati come interruzione del Rapporto ai soli fini della revisione del numero di Opzioni esercitabili.

Inoltre, avuto riguardo alla natura occasionale e straordinaria del presente Piano, qualsiasi incentivo derivante al singolo Beneficiario dalla partecipazione al presente Piano non può ad alcun titolo essere considerato quale parte integrante della sua normale retribuzione e, dunque, il relativo importo dovrà essere escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 del Codice Civile e/o di ogni somma correlata alla risoluzione del rapporto (ivi incluso, l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2121 del Codice Civile e dell'indennità supplementare prevista dal CCNL applicabile). In ogni caso detto incentivo deve intendersi già comprensivo dell'eventuale relativa incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti disciplinati dai contratti collettivi e individuali di lavoro vigenti eventualmente applicabili e dalla legge, essendosi di ciò tenuto conto nella determinazione del numero di Opzioni da attribuirsi a ciascun Beneficiario del Piano, e non ha pertanto alcun ulteriore effetto sul calcolo degli stessi.

20. Gestione e Adesione al Piano

Ferme le competenze del Consiglio di Amministrazione, la gestione del Piano è affidata all'Amministratore Delegato della Società con il supporto delle strutture aziendali competenti. Al Consiglio di Amministrazione, spetta l'approvazione e l'aggiornamento delle linee guida del Piano.

Riguardo all'adesione al Piano si stabilisce quanto segue:

- a ciascun Beneficiario viene data comunicazione scritta dalla Società, mediante lettera consegnata a mano o inviata per raccomandata A.R. (Lettera di Assegnazione) o via PEC, del suo inserimento nel Piano, nella quale viene precisato il numero di Opzioni assegnate, il Prezzo di Esercizio e il Periodo di Esercizio;
- alla Lettera di Assegnazione è allegata una copia del Regolamento del Piano, unitamente a una copia del modello di Scheda di Esercizio.

I Beneficiari che desiderano aderire al Piano devono compilare, siglare pagina per pagina, firmare e restituire alla Società una copia della Lettera di Assegnazione, del presente Regolamento e della Scheda di Esercizio, entro il termine di 15 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento.

21. Clausola di Claw-back

La Società si riserva la facoltà unilaterale di ottenere la revoca delle Opzioni e/o la restituzione, in tutto o in parte, delle Azioni acquistate e/o sottoscritte dal Beneficiario in seguito all'esercizio delle Opzioni assegnate, fermo il rimborso dell'importo già versato dal Beneficiario in occasione dell'esercizio delle Opzioni, nei casi in cui, entro il termine di tre anni dalla data di maturazione delle Opzioni assegnate, venga accertato che il valore del titolo sia stato influenzato da uno dei seguenti fatti a carico del Beneficiario medesimo:

- comportamenti fraudolenti o gravemente colposi a danno della Società;
- comportamenti contrari a norme di legge e/o a norme aziendali;
- violazione degli obblighi di fedeltà e di corretta gestione;
- comportamenti da cui è derivata una perdita patrimoniale o finanziaria significativa per la Società.

Qualora le Azioni fossero già state vendute, la Società si riserva altresì di ottenere la restituzione del capital gain conseguito attraverso la vendita delle Azioni, eventualmente anche mediante compensazione con le retribuzioni e/o le competenze di fine rapporto del Beneficiario.

22. Trattamento fiscale

Le imposte sul reddito del Beneficiario e le eventuali ulteriori tasse, qualora applicabili, relative all'esercizio delle Opzioni, alla consegna delle Azioni e alla eventuale successiva vendita delle Azioni, saranno a carico del medesimo Beneficiario. Conseguentemente, nel caso in cui si rendessero dovute le ritenute di legge, i Beneficiari saranno tenuti a fornire tempestivamente la provvista necessaria per permettere alla Società di effettuare i pagamenti dovuti quale sostituto di imposta.

23. Foro competente

Il Piano, il Regolamento e i suoi allegati sono regolati dalle norme della legge Italiana. Ogni eventuale controversia scaturente, originata, o dipendente da, o comunque relativa al Piano, al Regolamento o ai suoi allegati, sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

24. Riservatezza

I Beneficiari si impegnano a non divulgare a terzi i contenuti relativi alla propria partecipazione al Piano, fatto salvo solo quanto strettamente richiesto per l'adempimento di eventuali non derogabili obblighi di legge.

25. Varie

Qualsiasi comunicazione inviata in relazione al Piano (ivi comprese eventuali notificazioni di atti giudiziari) dovrà essere effettuata per iscritto e inviata a mezzo di lettera raccomandata A.R., o via PEC ovvero mediante consegna a mani, con firma per ricevuta, da indirizzarsi come segue:

- se alla Società: all'attenzione dell'Amministratore Delegato;
- se a un Beneficiario: all'indirizzo dello stesso così come risultante dai registri della Società.